

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Il 7 gennaio 2020 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 108 rate. Estingueva il finanziamento nel luglio 2024, in corrispondenza della rata n. 53. Con ricorso del 7.11.2025, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b. per un importo complessivo di 1.064,42 euro, oltre a interessi, a titolo di commissioni di intermediazione, commissioni di distribuzione e oneri erariali, nonché a titolo di commissioni per anticipata estinzione; chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza professionale, che non quantifica, e del contributo per la presentazione del ricorso.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce preliminarmente che la ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso delle voci di costo ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto, e ha espressamente rinunciato a ulteriori importi; eccepisce altresì la congruità di quanto già rimborsato, la chiara indicazione, nel contratto, delle condizioni contrattuali, che contengono il dettaglio dei costi ripetibili e non ripetibili; eccepisce poi la non rimborsabilità commissioni di distribuzione, costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito; eccepisce infine l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Va affrontata anzitutto l'eccezione preliminare sull'efficacia preclusiva della quietanza sottoscritta dalla ricorrente che, secondo l'intermediario resistente, avrebbe rinunciato a far valere le ragioni di credito poi azionate in questo procedimento. L'eccezione va respinta: secondo il Collegio di coordinamento la valutazione sull'efficacia preclusiva della quietanza «deve essere compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni effettuate dal cliente all'interno dell'atto di quietanza sottoscritto in sede di estinzione anticipata»; l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava e, dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (è la decisione n. 8827/2017). In altri termini, la rinuncia consapevole richiede «l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto» e «reciproche concessioni» da parte dei transigenti. Fra i Collegi territoriali di questo Arbitro è consolidato l'orientamento (possono vedersi, fra le molte, le decisioni di questo Collegio nn. 7691 e 7689 del 2024) per cui una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento); in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario (così, fra le molte, questo Collegio, n. 8261/2024, ma anche ABF Milano, n. 106/2024 e ABF Roma n. 480/2023). Nel caso di specie è prodotta agli atti copia della quietanza liberatoria sottoscritta dalla ricorrente il 1°.8.2024, quindi successivamente rispetto all'emissione del conteggio estintivo – del 24.6.2024, ma manca qualsiasi riferimento all'importo oggetto di rinuncia, che non viene quantificato; il Collegio ritiene dunque che manchi, nella quietanza *de qua*, l'efficacia preclusiva invocata dall'intermediario resistente.

3. Venendo al merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

4. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

5. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell’art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

6. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring;
- metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front;
- non rimborsabilità degli oneri erariali.

7. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, alla ricorrente erano dovuti, in relazione all’estinzione del finanziamento *de quo*, gli importi risultanti dal seguente prospetto riepilogativo, che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento	▶	108
rate scadute	▶	53
rate residue		55

TAN	▶	3.35%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50.93%
- in proporzione alla quota interessi	27.43%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	comm. interm. finanziario (recurring)	€ 1,666.87	€ 848.87	€ 457.29	€ 457.27	€ 457.27	€ 0.00
	comm. distribuzione (up front)	€ 289.44	€ 147.40	€ 79.40			€ 79.40
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0
							€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 79
interessi legali	1

8. Non è invece meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l’assistenza professionale, non quantificata, non provata, e comunque avanzata in una controversia dal carattere spiccatamente seriale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 79,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE